



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE SECONDARIA di L'AQUILA

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ISTITUTO PER LE
TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE SEDE SECONDARIA DI L'AQUILA**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: ZAE2754E9E

RUP: Sig.ra Chiara Di Vincenzo

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08**

COMMITTENTE

**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Via Giosuè Carducci 32
67100 L'Aquila (AQ)**

**Oggetto: Servizio di pulizia dei locali della sede secondaria Istituto per le Tecnologie della Costruzione – Via G.
Carducci, 32 – 67100 – L'Aquila per l'anno 2019**

Data

ITC – CNR

DITTA

Sede Istituzionale

Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
segreteria@itc.cnr.it
itc@pec.cnr.it

Tel. 02 9806417

Fax 02 98280088

Sede Secondaria di Bari
Sede Secondaria di L'Aquila
Sede Secondaria di Napoli
Sede Secondaria di Padova

Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari
Via G. Carducci 32, 67100 L'Aquila
c/o DIST, Via Claudio 21, Fabbriato 7, 1° piano, 80125 Napoli
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova

Tel. 080 5481265

Tel. 0862 316669

Tel. 081 7683336

Tel. 049 8295618

Fax 0862 318429

Fax 081 7685921

Fax 049 8295728

P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
ART. 26 DEL D.LGS 81/08 — OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE A COMMITTENTE	5
A.1 ASPETTI GENERALI	
A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	
SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE	6
B.1 ASPETTI GENERALI	
B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL’IMPRESA	
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE	7
ALLEGATI	
ALLEGATO I	
ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA	8
ALLEGATO II	
QUADRO SINOTTICO DELLE RESPONSABILITÀ 81/08	9

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese.

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti rischi interferenti posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai compiti previsti di coordinamento e cooperazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra ITC - CNR e la Ditta

Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi al contratto di appalto o contratto d'opera di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
- Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

SEZIONE A: COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

Vedi Documento di Informazione sui rischi esistenti ITC - CNR.

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Presso i locali dell'immobile oggetto dell'appalto si svolgono attività d'ufficio, di laboratorio meccanico, di laboratorio elettronico e di laboratorio di acustica

Pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio elettrico
- rischio incendio
- rischio da movimentazione mezzi
- rischio presenza altre ditte
- rischi riconducibili alle attività dei laboratori tecnico scientifici

Fattore di rischio	Misure da adottare
Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none">• Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali• Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/ coordinamento dei soggetti interessati.
Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica.

SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE - Ditta

B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto ovvero Servizio di Pulizie comportano i seguenti fattori di rischio interferenti.

Fattore di rischio	Misure da adottare
Scivolamento/caduta	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione• Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati
Agenti chimici	<ul style="list-style-type: none">• Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti (quantità, diluizione, etc.) Aerazione adeguata dei locali.
Rischio Rumore	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno fornite dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio	Misure da adottare	A cura di
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo. 	<ul style="list-style-type: none"> ITC-CNR / DITTA
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto 	<ul style="list-style-type: none"> ITC-CNR/ DITTA
Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi ITC-CNR / altre ditte	<ul style="list-style-type: none"> Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali 	<ul style="list-style-type: none"> ITC-CNR
Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none"> Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/ coordinamento dei soggetti interessati. 	<ul style="list-style-type: none"> ITC-CNR/ DITTA
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica. 	<ul style="list-style-type: none"> ITC-CNR/ DITTA
Scivolamento/ caduta	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> DITTA
Rischio Rumore	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno forniti dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate 	<ul style="list-style-type: none"> ITC-CNR/DITTA

PER APPROVAZIONE

DITTA

ITC – CNR sede di San Giuliano Milanese (MI)

ALLEGATO I

Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura dell'Operatore economico

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali);
- DURC;
- documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi;
- impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR, le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza;
- dichiarazione d'impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;
- invio schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Allegato II

Quadro sinottico delle responsabilità 81/08

IMPRESA APPALTATRICE:	
Indirizzo :	
Telefono:	
Legale Rappresentante:	
Responsabile SPP:	
Medico Competente	

: